

Una fattura elettronica gratis

Zero costi anche per la conservazione dei documenti

DI FRANCO RICCA

Fattura elettronica facile e gratuita. L'Agenzia delle entrate offrirà infatti gratuitamente il servizio completo per la fatturazione digitale: non solo la generazione e trasmissione, ma anche la conservazione dei documenti (che rappresenta oggi il punto critico della procedura).

Questa una delle principali novità contenute nella seconda bozza di decreto legislativo su fatturazione elettronica e adempimenti telematici discussa ieri dal consiglio dei ministri. Rispetto al testo approvato in prima lettura dal governo lo scorso 21 aprile, altre novità riguardano i benefici previsti per i contribuenti Iva che opereranno per il «regime telematico», ossia per la trasmissione all'agenzia delle entrate dei dati delle fatture e dei corrispettivi: tra gli obblighi che verranno meno, anche le comunicazioni dei contratti di leasing e di quelli aventi a oggetto la locazione e il noleggio, nonché le comunicazioni degli acquisti dalla Repubblica di San Marino. Ma vediamo più in dettaglio la nuova versione del provvedimento, che recepisce alcune proposte delle commissioni parlamentari.

Diffusione della fattura elettronica

Al fine di favorire una maggiore diffusione della fattura elettronica, peraltro obbligatoria dal 31 marzo 2015 nei rapporti con tutte le pubbliche amministrazioni, l'articolo 1, comma 1, prevede che dal 1° luglio 2016 l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione di tutti i contribuenti un servizio gratuito per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, comprese quelle fra privati. Inoltre, alcune categorie di soggetti passivi Iva, da individuare con decreto ministeriale, potranno utilizzare il servizio omologo già attivo nell'ambito della fatturazione alle pubbliche amministrazioni, realizzato da Unioncamere e Agid.

Il comma 2, poi, prevede che dal 1° gennaio 2017 il ministero dell'economia metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'Iva il sistema di interscambio (Sdi), attualmente riservato alla veicolazione delle fatture elettroniche p.a., anche per la trasmissione e ricezione delle fatture fra privati residenti, purché i documenti abbiano le caratteristiche tecniche previste dal regolamento n. 55/2013 per la «fattura p.a.». Dalla stessa data, l'Agenzia delle entrate renderà inoltre disponibili ai contribuenti, per via telematica,

I punti principali del decreto sul fisco telematico

1. L'Agenzia delle entrate metterà gratuitamente a disposizione dei contribuenti il servizio di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche.
2. I soggetti passivi dell'Iva potranno optare per un «regime telematico» che si basa sulla trasmissione all'Agenzia dei dati di tutte le fatture e dei corrispettivi.
3. L'opzione per gli adempimenti telematici comporta:
 - l'esonero dallo spesometro, dalla comunicazione black list, dalla comunicazione dei contratti di leasing, dal modello intrastat acquisti e dalla comunicazione degli acquisti da San Marino;
 - la cessazione dell'obbligo di rilasciare scontrini e ricevute fiscali;
 - la riduzione di un anno dell'esposizione all'azione accertatrice del fisco;
 - il diritto di ottenere i rimborsi Iva in via prioritaria entro tre mesi dalla dichiarazione, anche in assenza dei presupposti.
4. I contribuenti minori e le start-up potranno fruire dell'assistenza dell'Agenzia delle entrate negli adempimenti Iva, con esonero dagli obblighi di registrazione, dal visto di conformità e dalla garanzia per i rimborsi Iva.
5. I gestori di apparecchi di distribuzione automatica saranno obbligati a memorizzare e trasmettere telematicamente i dati degli incassi all'Agenzia.

le informazioni acquisite dal sistema, anche in formato strutturato. In tal modo, come spiega la relazione illustrativa, i contribuenti disporranno di una piattaforma web per la consultazione in tempo reale dello stato delle operazioni effettuate, veicolate tramite lo Sdi. Tutti i dettagli tecnici saranno definiti da successivi provvedimenti, che saranno adottati con il coinvolgimento del forum sulla fatturazione elettronica e delle associazioni di categoria.

Regime telematico

A decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi dell'Iva potranno optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei «dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni», come previsto dal comma 3. Da notare, rispetto alla prima stesura, che la trasmissione non riguarderà più le «fatture», ma i relativi «dati». Questa modifica, richiesta da più parti, dovrebbe consentire una maggiore accessibilità al regime particolare, rimuovendo l'ostacolo costituito dalla mancata adozione di alcuni fornitori della fattura elettronica; sebbene la relazione illustrativa continui a indicare, come presupposto, la trasmissione di tutte le fatture generate elettronicamente, questo sembra infatti il senso della modifica, nonché della soppressione, nel successivo articolo 5, del riferimento al formato elettronico delle fatture.

L'opzione avrà durata quinquennale e, se non revocata, si

estenderà di quinquennio in quinquennio. In caso di mancata o irregolare trasmissione, è prevista l'applicazione della sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del dlgs n. 471/97 (da 258 a 2.065 euro). L'art. 2, comma 1 introduce, con la stessa decorrenza, un regime analogo per i contribuenti che effettuano operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione, i quali potranno optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri delle operazioni Iva. L'adempimento sostituisce l'obbligo di registrare i corrispettivi ai sensi dell'art. 24 del dpr n. 633/72, ma soprattutto vale quale modalità di assolvimento degli obblighi di certificazione degli incassi ai sensi dell'art. 12 della legge n. 413/91, per cui non dovranno più essere rilasciati scontrini e ricevute fiscali, mentre resterà fermo il rilascio della fattura se richiesta dal cliente. Anche questa opzione avrà durata quinquennale. La memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi avverrà attraverso strumenti tecnologici che offrano adeguate garanzie di sicurezza e non modificabilità dei dati, compresi gli strumenti che consentono i pagamenti con carte elettroniche (Pos). In considerazione delle nuove disposizioni, saranno abrogate quelle della legge n. 311/2004, che prevedono la facoltà di trasmissione elettronica dei corrispettivi da parte degli esercizi della grande distribuzione.

Eventuali violazioni degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi saranno punibili con le stesse sanzioni stabilite per le infrazioni in materia di scontrini e ricevute fiscali. Sempre dal 2017, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi sarà obbligatoria per i soggetti che effettuano cessioni di beni mediante apparecchi automatici.

Vantaggi collegati al «regime telematico»

I benefici per i contribuenti che opereranno per la trasmissione telematica delle fatture e, sussistendo i presupposti, anche per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, sono previsti dall'art. 3. Il pacchetto di vantaggi comprende:

a) l'esonero dallo spesometro, dalla comunicazione delle operazioni con soggetti «black list», nonché dalla comunicazione dei contratti di leasing e di quelli di locazione e noleggio;

b) l'esonero dalla comunicazione degli acquisti di beni effettuati presso operatori stabiliti nella Repubblica di San Marino;

c) l'esonero dalla presentazione degli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni e di servizi;

d) il diritto di ottenere i rimborsi Iva in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche se non sussistono i presupposti ordinariamente richiesti per l'accesso al rimborso del credito Iva; la disposizione, menzionando la «dichiarazione annuale», non

pare riferibile ai rimborsi trimestrali;

e) la riduzione di un anno dei termini di decadenza per la notifica degli accertamenti di cui all'art. 57, primo comma, dpr 633/72; quest'ultimo beneficio è però subordinato alla condizione che i soggetti garantiscano la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti nei modi che saranno stabiliti con decreto ministeriale.

Il governo non ha ritenuto di accogliere i suggerimenti parlamentari volti ad includere nel pacchetto dei vantaggi del «regime telematico» l'esclusione dagli accertamenti analitico-induttivi basati su presunzioni semplici, nonché l'eliminazione dei meccanismi speciali dello «split payment» e dell'inversione contabile.

Contribuenti minori

L'articolo 4 prevede che l'Agenzia delle entrate, dal 1° gennaio 2017, attivi un programma di assistenza, differenziato a seconda dell'attività economica, per specifiche categorie di soggetti passivi Iva di minori dimensioni, mettendo loro a disposizione, per via telematica, gli elementi informativi per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell'Iva. La realizzazione di questa forma di assistenza farà venire meno: gli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute; l'obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) e di prestazione della garanzia per i rimborsi Iva.

Il programma è riservato ai contribuenti che accetteranno di trasmettere telematicamente all'agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative note di variazione e che, se si tratta di soggetti esonerati dall'obbligo di fatturazione, opteranno per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Le categorie destinate a queste disposizioni saranno individuate con decreto ministeriale; tra esse, potranno esservi anche contribuenti non di minori dimensioni, limitatamente ai primi tre anni di esercizio dell'attività.

Perdita dei benefici

L'articolo 5 stabilisce che gli effetti premiali previsti dagli articoli 3 e 4, ferma restando l'applicazione delle sanzioni, verranno meno in caso di omissione della trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi, ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti. Questa decadenza non opererà se il contribuente provvederà a trasmettere correttamente i dati entro il termine che sarà individuato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.